

REGOLAMENTO SUL DIVIETO DI FUMO

Art. 1

Oggetto e fonti normative

L'Azienda Ospedaliero Universitaria Meyer adotta il presente regolamento in materia di salute contro i danni derivanti dal fumo in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa statale e regionale (L. 11.11.1975 n. 584 e successive modificazioni ed integrazioni, Legge 3/2003, come integrata dal D. Lgs. n. 6 del 12.01.2016, D.P.C.M. 23/12/2003 e L.R.T. 4/2/2005 n. 25), procedendo altresì ad estendere tale obbligo all'intera area ospedaliera, in considerazione della necessità di evitare l'esposizione al fumo dei piccoli pazienti anche nelle aree esterne, tutte usufruibili dall'utenza.

Art. 2

Ambito di applicazione

Il presente regolamento trova applicazione in tutti i locali ed aree interne ed esterne dell'Azienda Ospedaliero Universitaria Meyer.

Art. 3

Aree soggette al divieto

1. E' fatto divieto assoluto di fumare, anche mediante sigarette elettroniche, in tutti i locali chiusi dell'Azienda, nessuno escluso, nonché nelle aree esterne.
2. Il divieto riguarda pertanto tutti i locali destinati all'attività sanitaria e le relative pertinenze, le sale di attesa, le portinerie, le scale, i corridoi, i servizi igienici, gli uffici amministrativi, i locali tecnici ed ogni altro locale chiuso ancorchè non aperto al pubblico.
3. Il divieto è esteso a tutte le aree esterne contenute nel perimetro ospedaliero (parco, giardini, uliveti).
4. E' altresì vietato fumare su tutti gli automezzi di proprietà dell'Azienda.
5. Nei locali e nelle aree esterne di cui al presente articolo sono apposti cartelli con l'indicazione del divieto di fumo, della relativa norma, delle sanzioni applicabili, nonché l'indicazione dei preposti cui spetta vigilare nella struttura ed accertare le infrazioni, ai sensi del seguente art. 4.

Art. 4

Soggetti responsabili dell'applicazione della normativa in materia di fumo

Ai sensi dell'art. 4 della L.R.T. n. 25 del 4.2.2005 l'A.O.U. Meyer individua il Dirigente Responsabile dell'applicazione della normativa in materia di fumo nella persona del Responsabile della S.O.S.A. Broncopneumologia Dr. Enrico Lombardi.

Art. 5

Soggetti preposti al controllo

Sono incaricati del controllo, dell'accertamento e della verbalizzazione delle infrazioni gli operatori che svolgono l'attività di sorveglianza antincendio per conto dell'Azienda. I suddetti operatori sono formalmente e nominalmente incaricati dalla Direzione Aziendale e garantiscono il controllo sulle 24 ore e in tutti i locali dell'Azienda. La Direzione Aziendale, per garantire un tempestivo controllo nei locali della Rianimazione, della Sub Intensiva, del TIN, del TMO, dell'Oncoematologia e delle Sale Operatorie ove l'accesso è subordinato a preliminari ed accurate misure di vestizione e di igiene, possono incaricare anche altri operatori individuati fra il personale dipendente dell'Azienda. Le attività amministrative conseguenti all'attività dei suddetti incaricati sono svolte con il supporto della S.O.C. Supporto al Funzionamento dell'Ospedale.

Art. 6

Sanzioni amministrative e sanzioni disciplinari.

1. Ai sensi dell'art. 7, c. 1, della L. 584/1975 in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 51, comma 5, della L. 3/2003 e s.m.i., i trasgressori del divieto di cui all'art. 3 del presente regolamento sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 27,50 a € 275,00; la misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni. La misura della sanzione amministrativa potrà subire modifiche in conseguenza di futuri provvedimenti legislativi.
2. L'Autorità competente ad irrogare la sanzione amministrativa è il Comune di Firenze, che provvede altresì ad incamerare i relativi proventi.
3. Ferme restando le sanzioni pecuniarie, l'Amministrazione avvia procedimento disciplinare nei confronti del dipendente che contravviene al presente regolamento e segnala all'Università di Firenze il comportamento sanzionato nel caso di personale universitario.

Art. 7

Procedura di accertamento

1. La violazione del divieto di fumo è accertata dai soggetti di cui all'art. 5 mediante processo verbale. I suddetti soggetti sono tenuti a procedere all'accertamento di eventuali violazioni ed alla conseguente verbalizzazione anche dietro richiesta effettuata da altri operatori dell'Azienda o cittadini. Resta ferma la competenza di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria e di altri organi espressamente abilitati dalle leggi vigenti all'accertamento delle violazioni.
2. La violazione è contestata immediatamente al trasgressore, il quale deve sottoscrivere per ricevuta il processo verbale di cui al comma precedente. Qualora il trasgressore si rifiuti di fornire le proprie generalità l'accertatore provvede a richiedere l'intervento delle forze di polizia. Nel caso di rifiuto a sottoscrivere il verbale o a riceverne copia ne viene dato atto in calce al processo verbale.
3. E' ammesso il pagamento in misura ridotta pari al doppio del minimo della sanzione prevista, oltre alle spese del procedimento, entro 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione del processo verbale, da effettuarsi dagli interessati tramite raccomandata A.R. entro 90 giorni. L'obbligazione

di pagare la somma dovuta si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nei termini prescritti.

4. Il versamento è effettuato dal trasgressore a mezzo di bollettino c/c postale intestato al Comune di Firenze – Polizia Municipale, Tesoreria Comunale.

Art. 8 Rimedi

1. Qualora non sia avvenuta la conciliazione nelle forme previste dall'art. 7 c.3, entro il termine di 30 giorni dalla data di notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all'ufficio comunale competente scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità.
2. L'ufficio comunale competente, sentito l'interessato, ove questi ne abbia fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, unitamente a quanto dovuto per spese postali e di notifica, all'autore della violazione; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti, della quale è trasmessa copia integrale al funzionario verbalizzante ed è data comunicazione ai soggetti interessati.
3. Avverso l'ordinanza-ingiunzione l'interessato può proporre ricorso davanti alla competente Autorità Giudiziaria, nei tempi e con le modalità stabilite dalle vigenti leggi in materia.

Art. 9 Trattamento dei dati personali

Ai sensi della D.Lgs 196/2003 il trattamento dei dati personali raccolti è finalizzato allo svolgimento della procedura di contestazione, accertamento e sanzione della violazione al divieto di fumo ed il medesimo avverrà nel rispetto dei principi posti dal suddetto Decreto Legislativo e successive integrazioni e modificazioni.

Art. 10 Norma finale

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento è fatto rinvio alle norme vigenti.